

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 41
DEL 7 NOVEMBRE 2018
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 45
DEL 7 NOVEMBRE 2018

S O 4 1

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 0211/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17.

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 0212/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16.

pag. **12**

Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 0213/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di media-teche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15.

pag. **16**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_SO41_1_DPR_211_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 0211/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

VISTI, in particolare:

- l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, [...], i premi di carattere nazionale e internazionale [...] che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo”, e l'articolo 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale [...]”;

- l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo” e “In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento”;

VISTO il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 017/Pres., recante “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, modificato con propri decreti 31 ottobre 2017, n. 0254/Pres. e 26 luglio 2018, n. 0157/Pres.;

VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale

ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17>>;

PRESO ATTO che nella seduta del 23 ottobre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del predetto regolamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1975;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17

Art. 1 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 3 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 4 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 5 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 6 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 7 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 8 sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 9 sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 10 sostituzione dell'allegato C del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 11 modifica dell'allegato D del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 12 modifica dell'allegato E del decreto del Presidente della Regione 17/2016

Art. 13 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: <<quinta>>, è sostituita dalla seguente: <<ottava>>;

b) alla lettera d) del comma 2, le parole: <<, cinema-teatro, multisala o cinema all'aperto, come definite dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n.220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo)>>;

c) al comma 3, la parola: <<quinta>>, è sostituita dalla seguente: <<ottava>>;

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

<<3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C, un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo allo stesso. Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>

art. 3 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: <<inferiore a punti 6>>, sono sostituite dalle seguenti: <<inferiore a punti 12>>;

b) al comma 4, la lettera a) è abrogata;

c) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<trentacinque per cento>>, sono sostituite dalle seguenti:<<venticinque per cento>>;

d) alla lettera c) del comma 4, le parole: <<sessanta per cento>>, sono sostituite dalle seguenti: <<settantacinque per cento>>.

art. 4 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>>, sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: <<compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>>, sono soppresse.

art. 6 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

<<5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto

avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.>>.

art. 7 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è abrogato.

art. 8 sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'allegato A, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dall'allegato A al presente Regolamento.

art. 9 sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'allegato B, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dall'allegato B al presente Regolamento.>>

art. 10 sostituzione dell'allegato C del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'allegato C, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dall'allegato C al presente Regolamento

art. 11 modifica dell'allegato D del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Il criterio n. 10 dell'allegato D, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della

Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

10) numero di edizioni pregresse del festival	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 9 a 10	8
---	-----------	------------	------------	-----------	---

art. 12 sostituzione dell'allegato E del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Il criterio n. 5 dell'allegato E, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

5) numero di edizioni	più di 35	da 26 a 35	da 16 a 25	da 9 a 15	8
-----------------------	-----------	------------	------------	-----------	---

pregresse del premio					
----------------------	--	--	--	--	--

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 8)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione
17/2016

"Allegato A

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 22 a 30 punti)	Fascia B (da 16 a 21 punti)	Fascia C (da 8 a 15 punti)	Fascia D (da 1 a 7 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla capacità del festival o del premio di valorizzare l'arte cinematografica e dell'audiovisivo	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività, originalità e popolarità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 9)

Sostituzione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione
17/2016

"Allegato B

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni (incontri, convegni, conferenze stampa presentazioni di prodotti editoriali, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) produzione editoriale, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) rilevanza internazionale delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico (sia per opere in anteprima che per riedizioni di opere del passato)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
5) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
6) qualità delle rassegne tematiche o monografiche o delle sezioni del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	non presenti
7) curriculum vitae del direttore artistico del festival curriculum vitae del direttore artistico del festival e dei membri del comitato di selezione o dei curatori	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza internazionale del festival dal punto di vista della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente

promozionali, materiale di approfondimento, ecc.					
10) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
11) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
12) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del festival	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
13) ospitalità fornita a studenti universitari nel corso del festival	eccellente	buona	adeguata	sufficiente	inesistente

Allegato C

(riferito all'articolo 10)

Sostituzione dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato C

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei premi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) produzione editoriale, libri, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al premio, dotati di ISBN, pubblicati presso editori con distribuzione almeno nazionale	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) rilevanza delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) rilevanza delle iniziative dedicate alla valorizzazione e premiazione degli autori di età inferiore a 35 anni	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) curriculum vitae dei membri della giuria di esperti (qualificati e noti a	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio nell'annualità del triennio					
5) curriculum vitae del comitato scientifico-artistico (in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza internazionale del premio dal punto di vista della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del premio	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
9) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
10) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del premio	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
11) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
12) rilevanza e quantità delle istituzioni cinetecarie coinvolte (provenienza copie, ricerche d'archivio, partnership a diverso titolo ecc)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa

(università, enti di ricerca ecc.) e con altri soggetti operanti nell'ambito dell'audiovisivo (festival, associazioni ecc.)					
---	--	--	--	--	--

18_SO41_1_DPR_212_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 0212/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

VISTI, in particolare:

- l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale”;

- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale “L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale”;

- l'articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e “In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento”;

VISTO il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 016/Pres., recante “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, come modificato con propri decreti 31 ottobre 2017, n. 0253/Pres., e 26 luglio 2018, n. 0157/Pres.;

VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16>>;

PRESO ATTO che nella seduta del 23 ottobre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del predetto regolamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1973;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4,

della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 3 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 4 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 5 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 6 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 7 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<articoli 19, commi 2 e 3>>, sono sostituite dalle seguenti: << articoli 19, commi 1 e 3>>.

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è sostituito dal seguente:

<<3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dall'allegato B, un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo allo stesso. Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>

art. 3 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>>, sono soppresse.

art. 4 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>>, sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è sostituito dal seguente:

<<5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.>>.

art. 6 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è abrogato.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

18_SO41_1_DPR_213_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 0213/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

VISTI, in particolare:

- l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF);

- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale “L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale”;

- l'articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e “In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento”;

VISTO il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 015/Pres. recante “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, come modificato con proprio decreto 26 luglio 2018 n. 0157/Pres.;

VISTO il testo del <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15>>;

PRESO ATTO che nella seduta del 23 ottobre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del predetto regolamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1974;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15

Art. 1 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

Art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

Art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

Art. 4 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

Art. 5 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

Art. 6 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

Art. 7 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

Art. 8 sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 15/2016

Art. 9 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Alla lettera a), comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore)>>, sono soppresse.

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è sostituito dal seguente:

<<3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dall'allegato B, un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo allo stesso. Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>

art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<inferiore a punti 6>>, sono sostituite dalle seguenti: <<inferiore a punti 12>>.

art. 4 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>>, sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>>, sono soppresse.

art. 6 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è sostituito dal seguente:

<<5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.>>.

art. 7 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è abrogato.

art. 8 sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'allegato A, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è sostituito dall'allegato A al presente Regolamento.

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 8)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione
15/2016

Allegato A

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 17 a 20 punti)	Fascia B (da 11 a 16 punti)	Fascia C (da 7 a 10 punti)	Fascia D (da 1 a 6 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione della documentazione audiovisiva e multimediale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali